Data 18-03-2020

Pagina

Foglio 1 / 2



In questo contesto, la natura dei compiti specifici del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

INGEGNERI.CC

Data

18-03-2020

Pagina Foglio

2/2

sicurezza in fase di esecuzione, individuano in queste ultime due figure quelle più direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e controllo di procedure idonee ad **attivare forme di contenimento del contagio** nel cantiere.

È da precisare la necessaria valutazione da eseguire caso per caso, la RPT ritiene comunque opportuno **attenersi al protocollo operativo** di seguito descritto:

- attivare un confronto tra i soggetti professionali sopra indicati, i rappresentanti della Stazione Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell'Impresa esecutrice per valutare le condizioni che siano eventualmente di ostacolo ad una chiusura del cantiere fino al termine di validità del Dpcm 11 marzo 2020, verbalizzandone gli esiti e ripetendo questa operazione almeno due volte nel periodo di cogenza del suddetto Decreto:
- valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dopo avere acquisito dell'impresa la valutazione del rischio riferita all'emergenza in essere, predispone una procedura volta ad integrare il PSC e di conseguenza attuare gli indirizzi di cui al comma 7 lettera d) e comma 8 del DPCM 11 marzo 2020, condividendola con il Responsabile dei Lavori;
- tale procedura deve essere illustrata all'Impresa esecutrice cui spetta l'obbligo di informare e formare le
 maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto, circa l'importanza di assumere, fuori dall'orario di lavoro,
 comportamenti coerenti con le indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie;
- il Direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti che l'adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione, gestione, esecuzione, ecc. delle opere;
- laddove l'adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse l'esecuzione di una specifica attività, ovvero ad
 assicurarne la qualità e la corrispondenza alle prescrizioni di progetto, il Direttore dei Lavori ne dispone la
 sospensione e procede a riprogrammare le attività di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE.

Con successive comunicazioni, in raccordo con i Ministeri competenti e la filiera delle Costruzioni, la *RPT* diffonderà ogni ulteriore raccomandazione utile alla gestione dei cantieri in questa fase emergenziale.

Leggi anche: Protocollo sicurezza luoghi di lavoro coronavirus: firmato accordo tra governo, imprese e sindacati

DL RL CSE RISCHIO CORONAVIRUS: QUALI ATTIVITÀ SVOLGONO?

Gran parte delle attività svolte da **DL, RL e CSE non possono essere svolte da remoto**. Ricordiamo alcuni obblighi in capo al Responsabile dei Lavori, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il cui espletamento richiede la presenza sul luggo di lavoro.

Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tali mansioni richiedono la presenza in cantiere così come quella del direttore dei lavori che, tra tutte, ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Il direttore dei lavori inoltre, svolge le seguenti attività:

- verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione
 prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvede alla segnalazione al RUP, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, degli obblighi legati al subappalto;
- svolge, se in possesso dei requisiti, le funzioni di CSE previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza;
- identifica gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- cura la direzione di lavorazioni specialistiche;
- esegue la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni;
- esegue il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori.

Va inoltre ricordato che la figura del direttore dei lavori, se ne ha i requisiti può coincidere con il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (CSE), che a sua volta svolge quali funzioni indifferibili in cantiere, come:

- verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
 interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori,
 l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto:
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Leggi il comunicato stampa RPT

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.